

Investimenti 4.0: chiarimenti sui benefici del credito di imposta e dell'iper-ammortamento

Per gli investimenti in beni **materiali 4.0** una data rilevante è quella del 31 dicembre 2025, soprattutto alla luce delle novità previste dal Ddl. di bilancio 2026.

Ai sensi dell'art. 1 comma 446 della L. 207/2024, per gli investimenti in beni materiali 4.0 (quelli di cui all'Allegato A alla L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio 2025 al **31 dicembre 2025**, il credito d'imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 spetta nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro, con obbligo di presentazione di apposita comunicazione al MIMIT ai fini della fruizione del credito d'imposta, rilevando l'ordine cronologico di presentazione.

Tale agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati nel termine "lungo" del **30 giugno 2026**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta per i beni materiali 4.0, ai sensi della citata disposizione, è previsto nella misura del:

- **20%** per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni**;
- 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Quindi, ad **esempio**, per un investimento pari a 2 milioni di euro, il credito d'imposta è pari a 400.000 euro.

Si ricorda che tale credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione in **F24** (codice tributo "7077"), ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in **tre quote** annuali di pari

importo.

Il credito va quindi utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante il modello F24 (quindi, ad esempio, IVA, contributi previdenziali, ritenute IRPEF dei dipendenti, ecc). Tale modalità di utilizzo consente di beneficiare del credito anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri **forfetari** o con l'applicazione di regimi di imposta sostitutiva (che non potrebbero invece fruire della nuova maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili, non determinando il reddito in modo analitico).

Pertanto, le imprese che intendono fruire del summenzionato credito d'imposta, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti (cfr. DM 15 maggio 2025 e DM 16 giugno 2025), **entro il 31 dicembre 2025** devono effettuare gli investimenti o effettuare la prenotazione, con versamento dell'acconto minimo del 20%, per poi effettuare gli investimenti entro fine giugno 2026.

Secondo quanto previsto dall'art. 94 del Ddl. di bilancio 2026 trasmesso al Senato (che nella prima bozza circolata era l'art. 95), il **nuovo iper-ammortamento** non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Pertanto, qualora si intenda beneficiare dei nuovi iper-ammortamenti per investimenti effettuati nel 2026, i titolari di reddito d'impresa **non** dovranno effettuare la suddetta **prenotazione** entro il 31 dicembre 2025.

Senza prenotazione nel 2025, troverebbe quindi applicazione, ove confermata, la nuova maggiorazione del costo di acquisto, prevista in misura pari, di base, al:

- **180%**, fino a **2,5 milioni** di euro;
- **100%** oltre 2,5 e fino a **10 milioni**;
- **50%** oltre 10 e fino a **20 milioni**.

Il relativo risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi, rispettivamente, del 43,2%, 24% e 12%. Considerando l'**esempio** precedente, se un'impresa nel 2026 effettua investimenti per 2 milioni di euro, la maggiorazione complessiva sarebbe pari a 3,6 milioni di euro. Il risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi di 864.000 euro.

Maggiorazione spalmata sulla durata dell'ammortamento

La maggiorazione potrebbe essere portata in deduzione, in aggiunta a quella relativa al costo ordinario, per la durata del **periodo di ammortamento** fiscale ai sensi dell'art. 102 del TUIR, ferma restando la necessità di presentare apposite comunicazioni che saranno meglio definite con successivo decreto.

Tale agevolazione riguarderebbe inoltre soltanto le **imposte sui redditi**, non l'IRAP.

Qualora la deduzione da iper-ammortamento generi una **perdita** fiscale, questa dovrebbe essere deducibile secondo le regole ordinarie del TUIR.

Si evidenzia che la nuova maggiorazione spetterebbe anche per i **beni immateriali 4.0** (di cui all'Allegato B alla L. 232/2016), mentre il credito d'imposta ex L. 178/2020 per tali beni non è più previsto dal 2025 (tranne in caso di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2025 per i quali era stata effettuata la prenotazione nel 2024).

Da ultimo, anche con riferimento al credito d'imposta disciplinato dall'art. 96 del Ddl. di bilancio 2026, pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, che sarebbe riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di **prodotti agricoli** e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti 2026 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0, si afferma che tale incentivo non si applica agli investimenti che

beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

(MF/ms)